

N. 125-1/2024 R. PR. UNIT.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 125-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

Carmelo Mauri, nato a CATANIA il 31/03/1964 Codice Fiscale: MRACML64C31C351E, Residente in Via del Nespolo 34, Catania;

Patrizia Micale, nato a CATANIA il 01/02/1969 Codice Fiscale: MCLPRZ69B41C351K, Residente in Via del Nespolo 34, Catania;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L’Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore della crisi dott. Alfio Pistorio, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni dei debitori;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;



- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 45.784,10 così suddivisa:

Creditore	Tipo Debito	Importo iniziale	Importo rata (mensile)	Debito residuo
1) Iquera Italia S.p.A. (già Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.)	ipotecario	90.874,80	378,64	33.746,95
2) Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	1.719,82		1.719,82
3) Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	229,50		229,50
4) Comune di Catania	privilegiato	420,00		420,00
5) Marathon Spv S.r.l. (mandante di Hoist Finance, già Agos Ducato S.p.A.)	chirografario	55.692,00	464,10	9.280,00
6) Iquera Italia S.p.A. (già Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.)	chirografario	250,12		250,12
7) Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	137,71		137,71
Totale passività		149.323,95	842,74	45.784,10

rilevato che il nucleo familiare è composto dai soli ricorrenti e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.020,00;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che dalla relazione redatta dall'OCC si evince che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative riguardanti il ricorrente Mauri; si legge nella relazione che *“Nell'anno 2012, e precisamente in data 09-12-2012, il sig. Mauri venne definitivamente licenziato dalla società Fratelli Lombardo S.r.l. e per tutto l'anno 2013 percepì unicamente l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, pari ad euro 7.207,44 netti annuali, corrispondenti ad euro 601,00 netti mensili (Allegato n. 043). Di fatto, nell'arco temporale che va dall'anno 2013 all'anno 2017, il sig. Mauri percepì (come reddito) unicamente il TFR, erogatogli dall'INPS nell'anno 2015, per l'ammontare di euro 5.116,93 lordi, corrispondenti ad euro 3.953,00 netti (Allegato n. 045). A causa della perdita del posto di lavoro del sig. Mauri e della mancata percezione di redditi adeguati, i coniugi Mauri-Micale rimasero indietro con i pagamenti del mutuo ipotecario e del prestito chirografario contratto con la società Agos*



Ducato S.p.A.”, come può desumersi anche dal prospetto dei redditi riportato nella relazione;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che i ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni: 1. Abitazione di tipo economico, sita in Catania, via Del Nespolo n. 34 p. 2 int. A, censita al N.C.E.U. del Comune di Catania (CT), foglio 32, part. 331, sub. 7, categoria A/3 classe 2, consistenza 4,5 vani (80 mq), rendita euro 244,03, di proprietà 50% sig. Mauri Carmelo e 50% Micale Patrizia; 2. Terreno agricolo di tipo “pascolo”, sito in Catania, C.da San Demetrio o Coda di Volpe, censita al N.C.T. del Comune di Catania (CT), foglio 67, part. 526, consistenza 10 are e 20 centiare, Cl. 3, reddito dominicale 1,05, reddito agrario 0,26, di proprietà 25% sig. Mauri Carmelo e 25% Micale Patrizia;

rilevato che il patrimonio immobiliare, sopra indicato, è stato complessivamente stimato dall'OCC in € 60.121,68;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che il Mauri è titolare dell'autovettura “Ford Focus”, cilindrata 1753, targata CC445PA, immatricolata il 01-08-2002 ed acquistata il 10-02-2009 per il prezzo di euro 7.000,00. Tuttavia, considerata l'epoca d'immatricolazione del veicolo anzidetto - quasi ventidue anni fa – l'OCC non ha ritenuto di poter attribuire al bene alcun autonomo valore di mercato;

rilevato che, con decreto del'8/4/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute osservazioni da Hoist Finance, mandataria di Marte Spv S.r.l. (già Agos Ducato S.p.A.), dal Comune di Gallipoli e dalla Iquera S.p.A.;

rilevato che le prime hanno ad oggetto solo una precisazione sulla titolarità del credito oggi in capo alla Marathon Spv. S.r.l e sul quantum (lo stesso risulta inferiore a quanto riportato nella prima relazione);

rilevato che il Comune di Gallipoli si è limitato ad esprimere parere favorevole;

rilevato che la Iquera lamenta la durata eccessiva del piano proposto, ritenendo che per mezzo della liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I. (o anche di una procedura di esecuzione forzata immobiliare) vedrebbe soddisfatto in tempi inferiori il proprio credito; quanto a dette osservazioni, si rileva che le stesse sono inammissibili in quanto il creditore non ha correttamente valutato il merito creditizio degli istanti, violando i principi di cui all'art. 124-bis del D.Lgs. 385/1993 e pertanto ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII non può né presentare opposizione né proporre reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Nel merito, comunque, la proposta prevede il soddisfo integrale del credito vantato dalla Iquera, con una dilazione di pagamento che nella durata risulta conforme all'orientamento di questo Tribunale; a ciò sia aggiunga che anche la Cassazione (sebbene con riferimento al piano del consumatore come disciplinato dall'abrogata L. 3/2012) ha con una pronuncia recentissima (cfr. Cass. Civ. n. 4622/2024) affermato che “è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della



crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass. n. 27544/19)"; considerato l'importo offerto, sebbene in un arco temporale di anni 10, la proposta può certamente considerarsi una valida alternativa alla liquidazione dell'immobile che peraltro priverebbe i debitori dell'abitazione, costringendo gli stessi a contrarre un nuovo debito per la locazione di un immobile;
rilevato che la proposta (che prevede il pagamento integrale di tutti i debiti rilevati) può così sintetizzarsi:

	Creditore	Tipo debito	Totale da pagare a rate	Nr. Rate	MESI			
					da 1 a 12	da 13 a 24	da 25 a 36	da 37 a 120
1)	OCC UNES Catania	prededuzione	4.306,48	12	358,87			
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.600,00	120	13,33	13,33	13,33	13,33
3)	Avv. Mariaflavia Cavallaro S.p.A. (spese legali)	prededuzione	2.000,00	24	83,33	83,33		
4)	Iquera Italia S.p.A. (già Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.)	ipotecario	1.000,00	12	83,33			
			32.746,95	108		303,21	303,21	303,21
5)	Avv. Mariaflavia Cavallaro S.p.A. (spese legali)	privilegiato	700,00	12			58,33	
6)	Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	1.719,82	108		15,92	15,92	15,92
7)	Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	229,50	24		9,56	9,56	
8)	Comune di Catania	privilegiato	420,00	24		17,50	17,50	
9)	Marathon Spv S.r.l. (mandante di Hoist Finance, già Agos Ducato S.p.A.)	chirografario	8.170,98	108		75,66	75,66	75,66
10)	Iquera Italia S.p.A. (già Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.)	chirografario	250,12	24		10,42	10,42	
11)	Agenzia Entrate-Riscossione	chirografario	137,71	12			11,48	
	Totale		53.281,56		538,87	528,94	515,42	408,13

rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le prime 12 rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui "Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento", restando ferma la possibilità



dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione, ferma restando la possibilità dell'OCC di richiedere un acconto sul compenso; rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

P. Q. M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Carmelo Mauri, nato a CATANIA il 31/03/1964 Codice Fiscale: MRACML64C31C351E, Residente in Via del Nespolo 34, Catania e Patrizia Micale, nato a CATANIA il 01/02/1969 Codice Fiscale: MCLPRZ69B41C351K, Residente in Via del Nespolo 34, Catania;
dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 10/5/2024

Il Giudice
Laura Messina

